



## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA

### "FURIO DEL FURIA"

DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI

#### Art. 1

Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l'Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede in Foiano della Chiana (AR), Via Indipendenza n.40 .

#### Art. 2

L'Associazione è affiliata alla FIAF (Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche) del cui Statuto è a conoscenza e si impegna a osservarne le disposizioni.

#### Art. 3

Scopi della Associazione sono:

- a) incrementare e diffondere la fotografia amatoriale in tutte le sue forme.
- b) perseguire scopi puramente artistici e culturali senza alcuna finalità commerciale o di lucro.

#### SOCI

#### Art. 4

Sono soci della Associazione Fotografica "Furio del Furia" tutti gli amatori della fotografia che ne faranno richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e ricevano risposta di accettazione.

#### Art. 5

La qualità di socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni da rassegnarsi entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) per revoca da deliberarsi da parte dell'Assemblea annuali dei soci, con i voti della maggioranza semplice dei presenti, su proposta dei presenti, su proposta dei Consiglio Direttivo ed a causa di morosità o di altra motivata ragione.

#### QUOTA DI RIMBORSO SPESE

#### Art. 6

L'adesione alla Associazione è gratuita e comporta solo un versamento annuale anticipato a titolo di rimborso spese; nella misura stabilita dall'assemblea in sede di esame del bilancio preventivo da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.



## ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

### Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 8

L'Assemblea è costituita dagli iscritti.

Essa è ORDINARIA e STRAORDINARIA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di giugno di ogni anno con invito scritto spedito ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno e corredato dalla relazione annuale sull'attività dell'Associazione, dal rendiconto di gestione e dal bilancio preventivo: il tutto sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA ha il compito di:

- a) esaminare ed approvare la relazione sull'attività dell'Associazione, il rendiconto di gestione e il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo; (gli appartenenti al Consiglio Direttivo come tali non hanno diritto di voto);
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, designandone le rispettive cariche;
- c) deliberare l'esclusione dei Soci;
- d) stabilire la quota annuale di rimborso spese;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- f) ratificare i regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modificazioni dello Statuto ed ogni qualvolta questo lo ritenga necessario, ovvero quando venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci, ed entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.



#### Art. 9

L'Assemblea provvede, con votazione palese, il Presidente e due scrutatori, Il PRESIDENTE designa il Segretario.

#### Art. 10

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento almeno della metà dei soci; in seconda convocazione, che potrà essere indetta anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli iscritti presenti.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è validamente costituita, in prima convocazione, ove siano presenti più della metà dei soci; in seconda convocazione, che potrà essere indetta anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli presenti.

#### Art. 11

Le votazioni delle Assemblee sono effettuate a scrutinio palese.

Le votazioni aventi per oggetto l'elezione del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti o di alcuni dei loro membri e le azioni di responsabilità, vengono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 12

Il Consiglio Direttivo è costituito da nr. 5 (cinque) membri:

- 1) UN PRESIDENTE
- 2) UN VICEPRESIDENTE
- 3) DUE CONSIGLIERI
- 4) UN SEGRETARIO

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- a) realizzare le finalità di cui all'Art. 3 dello Statuto;
- b) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione;



c) redigere la relazione sull'attività dell'Associazione, compilare il rendiconto di gestione ed il bilancio preventivo e presentarli all'Assemblea per l'approvazione;

d) ammettere nuovi soci, disporre la sospensione e proporre l'esclusione all'Assemblea;

e) predisporre regolamenti intenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e delle sue attività e nominare eventuali Commissioni.

#### Art. 14

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria per le rispettive cariche previste dall'Art. 12. Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio.

#### Art. 15

Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più consiglieri essi saranno sostituiti dai primi esclusi, secondo la graduatoria risultante dagli scrutini dell'ultima elezione e resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dove possono essere rieletti.

Se viene a mancare il Presidente il Vice Presidente deve convocare immediatamente l'Assemblea per eleggerne uno nuovo.

Se il Presidente e almeno la metà dei membri rimanenti si dimettono il Consiglio Direttivo decade dal suo mandato ed è il Collegio dei Sindaci revisori l'organo preposto a convocare immediatamente l'Assemblea Straordinaria per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Nel frattempo l'ordinaria amministrazione verrà svolta unitamente dai componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti e dal Consiglio dei Provisori.

#### Art. 16

Il PRESIDENTE ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo dal più anziano dei Consiglieri; adotta, in caso di urgenza, provvedimenti della competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo che dovrà essere convocato al più presto. Il Presidente può delegare i suoi poteri al Vicepresidente o ai Consiglieri per particolari.

#### ART. 17

Il VICEPRESIDENTE sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in tutti i casi di impedimento dello stesso.

#### ART. 18

Il SEGRETARIO ha il compito di tradurre in atto le direttive fissate dal Consiglio Direttivo, curare l'organizzazione delle attività e la corrispondenza, redigere i verbali del Consiglio.



#### Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

#### Art. 20

I Probiviri hanno il compito di ricomporre amichevolmente eventuali dissensi che dovessero verificarsi all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### Art. 21

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto da tre membri, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore e, se eletti decadono d'ufficio, coloro che siano parenti ed affini dei Consiglieri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo che gli devono essere consegnati almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea annuale, devono riferirne all'Assemblea Stessa e redigere una relazione scritta contenente le loro opinioni, debitamente firmata.

#### Art. 22

A tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti non competono compensi di alcun genere. Hanno invece diritto al rimborso spese per tutte quelle prestazioni autorizzate dall'Assemblea.